

PROTOCOLLO METODOLOGICO

di
SVILUPPO LAVORO ITALIA

per i servizi di individuazione validazione certificazione delle competenze di cui al
Decreto Ministeriale n° 115 del 9 luglio 2024 recante “disciplina dei servizi di
individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle
qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”

Area “Nuove Competenze per le Transizioni”
Progetto “Innovare la Formazione Continua”
Linea “Governance e Comunicazione”

Piano Operativo Sviluppo Lavoro Italia
PON GIOVANI, DONNE E LAVORO FSE+ 2021-2027

1 Sommario

PREMESSA.....	3
RIFERIMENTI METODOLOGICI MINIMI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLE QUALIFICAZIONI DI TITOLARITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, REGOLAMENTATI DA SVILUPPO LAVORO ITALIA.	4
A. La progettazione dell'intervento.....	7
B. La progettazione della valutazione	10
C. Scheda C – Reportistica della valutazione finale ai fini della validazione.....	12
D. Scheda D – Contenuti minimi del Documento di Trasparenza	14
E. Scheda E - Contenuti minimi del Documento di Validazione	14

PREMESSA

La costituzione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e al successivo decreto interministeriale 5 gennaio 2021, recante le *Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*, si inserisce nel processo nazionale di attuazione del **diritto individuale all'apprendimento permanente**, come stabilito dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Le scelte di ordine nazionale in tema di certificazione degli apprendimenti sono da ricondurre a uno scenario evolutivo di un quadro unitario delle competenze da adottare in un mercato unico Europeo. Sul piano nazionale, il perno di tale processo è dato dal D.lgs. n. 13/2013 concernente la *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze"*, norma quadro che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 4, c. 58 e 68 della L. n. 92/2012", ha delineato il sistema nazionale di certificazione delle "qualificazioni", ossia di Titoli di studio e di Qualifiche o Attestazioni di vario tipo rilasciati da Enti Titolari del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze con il supporto o per il tramite degli enti titolati che erogano i servizi IVC. Il Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 recante *"Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"*, dispone l'adozione delle **Linee guida** che rendono, di fatto, operativo il **Sistema nazionale di certificazione delle competenze** così come previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le Linee guida forniscono le specifiche tecniche per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Il sistema, così disegnato, si articola sulla centralità della persona, sull'importanza di valorizzare le esperienze a prescindere dal contesto in cui le stesse sono state maturate e sulla volontarietà individuale di attivazione del processo nel rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, terzietà, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione.

Per quanto concerne le **qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, tali principi hanno visto piena applicazione con il Decreto ministeriale del 9 luglio 2024 n. 115 *"Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"*, di seguito *"Decreto"*.

Il Decreto rende operativi, in prima applicazione, esclusivamente i servizi di individuazione e validazione, rimandando l'operatività delle procedure di certificazione ad appositi schemi di certificazione che verranno adottati, con il supporto tecnico-scientifico di INAPP, con decreto direttoriale del MLPS stesso, acquisito il parere del Gruppo Tecnico di cui all'art. 5, co. 3 del decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018, recante *"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"*.

Nell'ambito del quadro organizzativo delineato dal Decreto, ai sensi dell'art.4, co. 2, lettera c), **Sviluppo Lavoro Italia spa è riconosciuta come ente titolare delegato** alla piena attuazione del Sistema, con riguardo a specifici ambiti di competenza e di operatività, così come descritti all'art. 1 del Regolamento di Sviluppo Lavoro Italia spa di cui il presente Protocollo Metodologico costituisce formale allegato.

RIFERIMENTI METODOLOGICI MINIMI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLE QUALIFICAZIONI DI TITOLARITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, REGOLAMENTATI DA SVILUPPO LAVORO ITALIA.

Sviluppo Lavoro Italia regola e assicura i servizi di individuazione e validazione delle competenze relative a qualificazioni di titolarità del MLPS in conformità agli standard minimi di sistema definiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione dei riferimenti operativi comuni definiti dalle "Linee per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

Ai sensi dell'art. 5 co. 1 lettera c) del Decreto, sono soggetti titolati da Sviluppo Lavoro Italia i Centri Duale-Nazionale per lo sviluppo delle competenze professionali (di seguito Centri DU-NA). All'interno degli ambiti di operatività definiti all'art 1 commi 2, 3 del Regolamento, per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, i Centri DU-NA possono operare nelle diverse fasi del processo di apprendimento in relazione al ruolo e alla responsabilità che vi ricoprono, nel rispetto delle indicazioni metodologiche contenute nel presente Protocollo e degli standard minimi di sistema, di processo e di attestazione di cui Sviluppo Lavoro Italia spa deve garantire il rispetto, sia nella progettazione che, nello svolgimento e nella valutazione dei percorsi realizzati, al fine di assicurare la leggibilità e la riconoscibilità degli apprendimenti.

A tal fine:

- la progettazione dovrà fare riferimento ai descrittivi, definiti a livello nazionale, dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Aree di Attività, Risultati attesi) messo a punto per fornire una rappresentazione normalizzata dei processi di lavoro e per fungere da criterio organizzativo dei titoli e delle qualificazioni costituenti il Repertorio nazionale di cui al decreto legislativo 13/2013 ovvero dei Quadri di competenze unionali e internazionali di cui al Decreto;
- il riferimento ai descrittivi dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e ai quadri unionali e internazionali consente di identificare quali competenze sono necessarie alla persona per presidiare specifiche attività, anche al fine di tradurli in obiettivi di apprendimento o risultati attesi di attività, come previsto dall'art. 6 co 2 del Decreto;
- gli obiettivi di apprendimento, **definiti in fase di progettazione e personalizzazione del percorso**, devono essere descritti, in termini di una o più unità di apprendimento **o risultati attesi di attività¹** che ne costituiscono le componenti formative costitutive e devono essere riferiti in modo puntuale al Repertorio del MLPS, ai sensi dell'art. 3 del Decreto, sia rispetto ai risultati attesi dell'Atlante del Lavoro, sia in relazione alle competenze definite nei quadri unionali e internazionali di riferimento. Essi costituiscono un'interfaccia operativa tra la standardizzazione delle competenze e la progettazione dei percorsi, rendendo espliciti i traguardi/risultati da raggiungere in termini di acquisizione di conoscenze, abilità e livelli di autonomia e responsabilità. ***Ove applicabile, sono sempre accompagnati dall'indicazione del livello atteso.***

L'individuazione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, costituisce una base imprescindibile del processo, sia in fase iniziale, in funzione della personalizzazione degli interventi, sia in itinere, in funzione delle verifiche intermedie volte anche a monitorare e/o tutorare ed eventualmente personalizzare l'esperienza di apprendimento, sia nelle fasi conclusive di messa in trasparenza o

¹ Nel caso di un percorso di apprendimento svolto in contesto reale o operativo, laddove la personalizzazione del percorso non possa avvenire in fase di programmazione e di progettazione, i risultati attesi di attività rappresentano gli esiti osservabili delle attività effettivamente esercitate dalla persona e costituiscono il riferimento metodologico per la successiva individuazione e validazione delle competenze potenzialmente maturate. In questa prospettiva, i risultati attesi di attività costituiscono il contesto osservabile nel quale le competenze trovano manifestazione, consentendo di esplicitare la relazione tra le attività concretamente esercitate dalla persona e le competenze tecnico-operative e trasversali riconducibili agli standard di qualificazione del Repertorio del MLPS.

validazione delle competenze così come previsto dal Decreto. Il corretto presidio dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione è determinato, quindi:

- dalla qualità della progettazione dell'intervento, finalizzata a declinare gli standard di qualificazione di cui al Decreto in obiettivi di apprendimento;
- dalla qualità del processo di realizzazione dell'intervento che consente il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e quindi delle competenze da acquisire;
- dalla qualità del monitoraggio e della valutazione degli apprendimenti che garantiscono l'attendibilità delle attestazioni finali.

Nel presente Protocollo:

- il **servizio di individuazione** è inteso:
 - come la messa in trasparenza delle competenze potenzialmente acquisite dalla persona in riferimento agli obiettivi di apprendimento individuati in sede di progettazione e personalizzazione dell'intervento;
 - come il servizio svolto da un operatore demandato all'esercizio della funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze nel rispetto di elementi minimi di processo;

L'output del servizio di individuazione è il **Documento di trasparenza**;

- il **servizio di validazione** è inteso:
 - come l'esito del processo di valutazione delle competenze acquisite in relazione a specifici obiettivi di apprendimento individuati in sede di progettazione e personalizzazione dell'intervento;
 - come il servizio realizzato attraverso personale demandato alla pianificazione e realizzazione delle attività valutative, nel rispetto degli elementi minimi di processo;

L'output del servizio di validazione è il **Documento di validazione**.

Anche il solo rilascio del Documento di Trasparenza al termine dell'esperienza di apprendimento vissuta dalla persona, costituisce una risorsa minima essenziale in quanto dà evidenza di un'esperienza di cui la persona è stata protagonista e consente la leggibilità delle competenze potenzialmente acquisite che, in fasi successive, possono essere validate e certificate in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. La fase di identificazione prevede altresì la predisposizione di un dossier di evidenze che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta.

Pertanto, il presente Protocollo metodologico, secondo quanto previsto dal Regolamento di SLI all'articolo 8, comma 1, fornisce indicazioni, strumenti e riferimenti minimi per la progettazione degli interventi al fine di assicurare le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze. Tali riferimenti si focalizzano in particolare:

1. sulla fase di identificazione e progettazione di dettaglio del percorso (Scheda A);
2. sulla fase di valutazione (Schede B e D);
3. sui contenuti minimi del Documento di trasparenza e del Documento di validazione (Schede E).

A supporto dell'operatività dei servizi di IV delle competenze, nel perimetro degli ambiti di competenza di SLI, di cui all'art. 4, co. 1 lettera c), del DM del 9/07/2024 n. 115, e tenuto conto anche della specifica disciplina dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in funzione delle previsioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Professioni non organizzate in ordini e collegi), saranno emanate e periodicamente aggiornate specifiche **Linee guida contenenti indicazioni procedurali e strumenti operativi**.

In caso di servizi di individuazione e validazione comunque erogati a soggetti con caratteristiche di fragilità o disabilità, gli stessi verranno progettati e personalizzati tenendo conto dei vincoli e delle risorse derivanti da tale condizione, anche attraverso la predisposizione di misure compensative o dispensative.

A. La progettazione dell'intervento.

Per ogni intervento formativo, gli obiettivi di apprendimento previsti costituiscono i risultati che ci si attende di far conseguire ai partecipanti e devono essere riferiti agli standard sopra indicati ai fini della loro riconoscibilità. La natura degli obiettivi di apprendimento resta specifica, ovvero contestualizzata rispetto ai fabbisogni rilevati nel contesto in cui si realizza l'intervento. Il rapporto tra obiettivi di apprendimento e gli standard di riferimento è pertanto funzionale alla leggibilità delle competenze acquisite rispetto al SNCC ed alla conseguente possibilità che queste siano portabili al di fuori del contesto in cui sono maturate.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DM 115/2024, nei casi in cui l'esperienza oggetto dei servizi di individuazione e validazione si realizzi come esperienza operativa svolta in contesti diversi dall'apprendimento formale, gli esiti attesi dell'intervento possono essere descritti anche in termini di risultati attesi di attività. In tali casi, la progettazione dell'intervento assume come riferimento le attività effettivamente esercitate dalla persona nel contesto operativo, riconducendole agli standard di qualificazione del Repertorio del MLPS. In questo modo è possibile tradurre l'esperienza in elementi osservabili e valutabili ai fini dei servizi di individuazione e validazione. I risultati attesi di attività costituiscono pertanto il contesto osservabile nel quale le competenze trovano manifestazione, consentendo di esplicitare la relazione tra le attività concretamente svolte dalla persona e le competenze tecnico-operative e trasversali che, attraverso tali attività, trovano espressione e che possono essere ricondotte agli standard di qualificazione di riferimento.

La **Scheda A – Progettazione dell'intervento** - riporta i riferimenti minimi che devono essere individuati in fase di progettazione di ciascun intervento al fine di focalizzare le componenti progettuali (ossia gli elementi strutturali e di contenuto che caratterizzano l'intero processo di apprendimento utili a rendere operativi gli obiettivi di apprendimento del percorso, mettendoli in relazione con gli standard di qualificazione rappresentati dai risultati attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e dai risultati di apprendimento (o descrittori comunque denominati) relativi ai quadri di competenze unionali e internazionali di cui al Decreto.

A tal fine, la Scheda consente, ove applicabile, la declinazione degli obiettivi di apprendimento in una o più unità di apprendimento o risultati attesi di attività, intese quali componenti formative costitutive utili a renderli operativi e trasparenti, anche attraverso la loro referenziazione ai medesimi standard.

È importante evidenziare che l'utilizzo dei quadri europei LifeComp ed EntreComp e degli standard di competenze stabilite nell'ambito dell'indagine internazionale dell'OCSE-PIAAC, quali riferimenti in termini di livelli e risultati di apprendimento per le competenze di *literacy* e di *numeracy*, assume una funzione tipicamente capacitativa. È pertanto opportuno, laddove possibile, associare ciascun obiettivo di apprendimento ad almeno uno standard di qualificazione rappresentato dai risultati attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni che identifica il contesto concreto e il fondamento osservabile e documentabile del processo di apprendimento. In tale prospettiva, si raccomanda, ogniqualvolta possibile, di articolare l'obiettivo di apprendimento in una o più unità di apprendimento o risultato atteso di attività, di cui almeno una associata a un RA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, mentre le eventuali ulteriori unità possono essere utilmente referenziate anche a standard di qualificazione riconducibili ai quadri europei e internazionali, quali LifeComp, EntreComp e agli standard di competenze definiti nell'ambito dell'indagine OCSE-PIAAC (*literacy* e *numeracy*). Tale impostazione valorizza la funzione connotativa e addizionale delle competenze dei quadri unionali e garantisce, al contempo, un ancoraggio agli standard nazionali di riferimento.

SCHEMA A – Progettazione dell'intervento – riferimenti minimi

1. Informazioni sintetiche relative al livello di Percorso

Titolo percorso	
Durata del percorso	
Modalità formativa	
Partecipante/i	

2. Standard di qualificazione

Almeno una delle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 deve essere compilata

2.1 Standard di qualificazione riferiti ai Risultati Attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni

SEP	
ADA	
RA1	
Livello di complessità	RA1 - Indicare anche: il livello individuabile nelle schede di caso di Atlante, ove presenti; se la copertura del RA è "totale" o "parziale"
Attività	Da indicare solo in caso di RA 1 o n. con copertura parziale
RA n...	
Livello di complessità	RA n... - Indicare anche: il livello individuabile nelle schede di caso di Atlante, ove presenti; se la copertura del RA è "totale" o "parziale"
Attività	Da indicare solo in caso di RA n... con copertura parziale

Ripetere in caso di RA relativi ad ADA diverse

2.2 Standard di qualificazione riferiti ai Risultati Attesi dei Quadri europei nell'Atlante del lavoro (DigComp)

RA...	
Livello	RA.. - Indicare anche: il livello individuabile nelle schede di caso di Atlante, ove presenti; se la copertura del RA è "totale" o "parziale"
Attività	Da indicare solo in caso di RA... con copertura parziale
ADA	

2.3 Standard di qualificazione riferiti ai Quadri unionali o internazionali

Quadro unionale o internazionale di riferimento	
---	--

Competenza 1	
Risultati di apprendimento o descrittori (indicare il livello)	Riportare il descrittore riferito al livello atteso
Competenza n..	
Risultati di apprendimento o descrittori (indicare il livello)	Riportare il descrittore riferito al livello atteso

Ripetere in caso di risultati di apprendimento o descrittori relativi a quadri unionali o internazionali diversi

3. Obiettivi di apprendimento del progetto e descrizione del percorso formativo

Obiettivo di apprendimento n. 1	
Unità di apprendimento o risultato atteso di attività ¹ che compone l'obiettivo di apprendimento n. 1 <i>(Ripetere per ogni unità di apprendimento che compone l'obiettivo di apprendimento n. 1)</i>	
Standard di qualificazione di riferimento: uno o più RA di cui alla sezione 2.1 e/o uno o più risultati di apprendimento o descrittori di cui alla sezione 2.2	
Modalità di apprendimento	
Durata in ore	

ripetere per ogni obiettivo di apprendimento individuato nel progetto

B. La progettazione della valutazione

La valutazione degli apprendimenti in riferimento agli standard di qualificazione, ai fini della loro validazione, è un processo strutturato che mira a verificare se una persona ha acquisito le competenze, conoscenze e abilità richieste per una specifica qualificazione. Questo processo si basa su criteri e indicatori definiti negli standard che identificano ciò che una persona deve sapere e saper fare per ottenere il riconoscimento formale delle proprie competenze. Tale processo parte, necessariamente, da un'attenta progettazione e costruzione del disegno valutativo, realizzabile in itinere e/o in esito ad un'esperienza di apprendimento che deve prevedere i seguenti momenti:

- la definizione dell'oggetto di valutazione corrispondente ad uno o più obiettivi di apprendimento declinati in una o più unità di apprendimento o risultati attesi di attività individuati in fase di progettazione e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del Decreto.
- l'identificazione della tipologia di strumento più idoneo a valutare gli obiettivi di apprendimento a partire, ove applicabili, dai quadri di risorse per la valutazione presenti in Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Se l'obiettivo di apprendimento oggetto di valutazione viene valutato con colloquio orale o con prova di prestazione, ove non risulti possibile fornire evidenze quali registrazioni audio-video della performance, è fondamentale indicare il quesito o l'input performativo posto e gli aspetti della risposta o della prestazione che evidenziano l'effettiva acquisizione degli obiettivi individuati nel progetto.

L'oggetto di valutazione è l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo o degli obiettivi di apprendimento e non la persona (sono pertanto da evitare giudizi sul singolo partecipante che vadano oltre il puntuale controllo della effettiva acquisizione dell'oggetto di valutazione). È necessario che gli strumenti e le modalità di valutazione adottati siano coerenti e calibrati rispetto agli obiettivi di apprendimento che si intende valutare.

In caso di destinatario/a della valutazione con caratteristiche di fragilità (ad esempio DSA, difficoltà con la lingua italiana etc.) è necessario costruire un disegno valutativo idoneo.

La **Scheda B – Progettazione della valutazione** riporta i riferimenti minimi per la progettazione delle attività di valutazione degli apprendimenti acquisiti, al fine di garantirne la tracciabilità del processo. A tal fine, la Scheda deve essere conservata, secondo le indicazioni definite nelle successive linee guida, unitamente alle prove di valutazione predisposte (tracce, questionari, istruzioni, esercitazioni, ecc.), agli elaborati e/o output realizzati dai partecipanti (evidenze), nonché alle eventuali correzioni e osservazioni formulate dal valutatore o dai valutatori.

SCHEDA B – Progettazione della valutazione

Riferimenti al Repertorio	Obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione	Unità di apprendimento o risultato atteso di attività che compone l'obiettivo di apprendimento n. 1 (laddove applicabile)	Strumento valutativo (Tipologia, modalità e tempi)
Indicare i risultati attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni o i risultati di apprendimento o descrittori dei Quadri Unionali, e i relativi livelli laddove applicabili	Indicare gli obiettivi di apprendimento individuati nella scheda A	In caso di più Unità di apprendimento o risultati attesi di attività componenti l'obiettivo di apprendimento ripetere per ciascuna Unità	

Ripetere per ogni Obiettivo di apprendimento oggetto di valutazione a declinazione di tutti gli obiettivi di apprendimento individuati nella sezione 3 della Scheda A ed eventuali successivi aggiornamenti

C. Scheda C – Reportistica della valutazione finale ai fini della validazione

Il servizio di validazione è inteso come la valutazione, di parte seconda, dell'esperienza di apprendimento ed ha come obiettivo quello di convalidare il potenziale possesso delle competenze relative agli obiettivi di apprendimento individuati in sede di progettazione e personalizzazione dell'intervento, attraverso la realizzazione di una valutazione finale che può ricomprendere anche l'analisi tecnica delle evidenze contenute nel Dossier e riportate nel Documento di Trasparenza.

La Scheda C – **Reportistica della valutazione finale** riporta i riferimenti minimi per il tracciamento delle attività di valutazione degli apprendimenti acquisiti ai fini della loro validazione. La finalità della scheda è quella di documentare le attività di valutazione realizzate al termine del percorso per verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti. Il report deve essere compilato al termine di ciascun intervento con riferimento alla/e prova/e realizzate ed ai partecipanti cui esse sono state somministrate. La scheda deve essere conservata dall'ente titolato e/o dal soggetto attuatore unitamente alla Scheda B.

Scheda C – Realizzazione della valutazione (validazione)

1. Dati identificativi del piano/progetto/intervento

Denominazione e protocollo del Piano (se applicabile)

Titolo e protocollo del progetto (da ripetere per ogni progetto componente il piano, se applicabile)

Ente titolato

Soggetto attuatore (se applicabile e se diverso dall'ente titolato)

Soggetti responsabili della valutazione

2. Disegno valutativo

Obiettivo/i di apprendimento (vedi Scheda B) oggetto di valutazione		
Modalità di valutazione		
	<i>in itinere (eventuale)</i>	<i>finale</i>
<i>Modalità 1</i>		
<i>Modalità ...</i>		

Da replicare per ogni obiettivo di apprendimento/risultato atteso di attività oggetto di valutazione individuato. Allegare copia delle prove (prova scritta, descrizione prova pratica, descrizione caso ecc. e/o del verbale dell'esame tecnico del dossier delle evidenze)

3. Data e luogo di realizzazione della sessione di prove di valutazione finale

Giorno/mese/anno/Indirizzo

4. Elenco partecipanti alla sessione di valutazione e risultati conseguiti

Nome	Cognome	Esito valutazione (1 o ...) in itinere (eventuale)	Esito valutazione finale 1	Esito valutazione finale...	valutazione complessiva finale (idoneo/non idoneo)

Gli esiti delle prove devono sempre fare riferimento a scale di valutazione predefinite

D. Scheda D – Contenuti minimi del Documento di Trasparenza

Il Documento di messa in trasparenza è volto a rendere leggibile (trasparente) l'esperienza ovvero le caratteristiche salienti dell'intervento e del soggetto responsabile della sua realizzazione.

La trasparenza è riferita sia rispetto al percorso che alle competenze riferite agli obiettivi di apprendimento individuati. Il Documento di trasparenza non comprova l'effettivo conseguimento delle competenze acquisite. Le competenze indicate nel documento di trasparenza possono essere considerate solo come "potenzialmente" acquisite in quanto oggetto di autodichiarazione. In tal senso il documento di trasparenza può comunque costituire documentazione utile alla composizione del dossier delle evidenze, in base alle specifiche previste dalle Linee Guida al decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, per eventuali successivi step di processo come la validazione e la certificazione.

Dell'avvenuta consegna del Documento di trasparenza all'interessato viene tenuta traccia mediante apposita registrazione.

Di seguito i riferimenti minimi contenuti del Documento di trasparenza:

- Riferimenti normativi: DM 115/2024;
- Ente titolare delegato;
- Numero Avviso o altro dispositivo adottato da [...] (laddove applicabile);
- Titolo del Piano – Numero di protocollo [...] assegnato al Piano (se applicabile);
- Titolo del/i Progetto/i/Intervento
- Riferimenti dell'Ente titolato (laddove applicabile dell'Ente attuatore, se diverso dal titolato);
- Nominativo e CF del partecipante;
- Numero di ore frequentate su numero di ore totali del percorso;
- Periodo di svolgimento del progetto ("dal ... al...");
- Unità di apprendimento/risultati attesi di attività costitutive degli obiettivi di apprendimento. (Cfr. scheda A);
- Standard di qualificazione di riferimento delle unità di apprendimento/risultati attesi di attività e relativo livello, laddove applicabile (Cfr. scheda A);
- Evidenze;
- Data di rilascio del Documento;
- Firma digitale del legale rappresentante dell'ente titolato (o delegato alla funzione).

Il documento di trasparenza deve recare il logo e la denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Sviluppo Lavoro Italia e, ove disponibile, dell'ente titolato al rilascio, fatte salve le eventuali ed ulteriori previsioni in materia derivanti da disposizioni e programmi nazionali e unionali.

E. Scheda E - Contenuti minimi del Documento di Validazione

Questo documento valida le competenze riferite agli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione e rende leggibili le caratteristiche salienti sia del processo di apprendimento che del soggetto responsabile della sua realizzazione, nonché le modalità con cui è stata effettuata la valutazione e i soggetti responsabili di tale verifica.

La validazione è riferita al percorso e agli obiettivi di apprendimento correlati a loro volta agli standard di qualificazione previsti dal Decreto, al fine di consentire un riconoscimento delle competenze validate negli eventuali successivi percorsi intrapresi dalla persona.

Dell'avvenuta consegna del Documento di validazione all'interessato viene tenuta traccia mediante apposita registrazione.

Di seguito i riferimenti minimi contenuti nel Documento di Validazione:

- Riferimenti normativi: DM 115/2024;
- Ente titolare delegato;
- Numero Avviso o altro dispositivo adottato da [...] laddove applicabile;
- Titolo del Piano – Numero di protocollo [...] assegnato al Piano (se applicabile);
- Titolo del/i Progetto/i;/ Intervento
- Riferimenti dell’Ente titolato (laddove applicabile dell’Ente attuatore, se diverso dal titolato);
- Nominativo e CF del partecipante;
- Numero di ore frequentate su numero di ore totali del percorso;
- Periodo di svolgimento del progetto (“dal ... al...”);
- Unità di apprendimento/risultati attesi di attività costitutive degli obiettivi di apprendimento (Cfr. scheda A);
- Standard di qualificazione di riferimento delle unità di apprendimento/risultati attesi di attività e relativo livello, laddove applicabile (Cfr. scheda A);
- Modalità di valutazione/i (prova scritta, prova pratica, colloquio tecnico, esame tecnico del dossier delle evidenze...);
- Data di rilascio del Documento;
- Firma digitale del legale rappresentante dell’ente titolato (o delegato alla funzione).

Il documento di validazione deve recare il logo e la denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Sviluppo Lavoro Italia e, ove disponibile, dell’ente titolato al rilascio, fatte salve le eventuali ed ulteriori previsioni in materia derivanti da disposizioni e programmi nazionali e unionali.

Nel caso di percorsi che prevedono, alla loro conclusione, sia la validazione (ad esempio in riferimento a uno o più Risultati Attesi dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni) sia la messa in trasparenza (ad esempio in riferimento a uno o più risultati di apprendimento di uno o più Quadri unionali o internazionali), l’attestazione finale dovrà essere resa in forma unitaria, in coerenza con la progettazione dell’intervento (scheda A), dando evidenza distinta dei contenuti di validazione e dei contenuti di messa in trasparenza, secondo gli elementi minimi di cui sopra. In questo caso viene rilasciato un Documento di validazione con supplemento di trasparenza.